

280

Notaio

Dott. STEFANO MANZAN

Crespano del Grappa

Copia autentica

dell'atto in data 23 marzo 2006 *n.* 1.269 *rep.*

rilasciata a

T.E.R.R.A. S.R.L.

Rep. N.1269

Racc.N.613

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

Il ventitre marzo duemilasei ad ore nove

(23/03/2006, ad ore 9)

in Oderzo, nell'ufficio sito in Via Umberto I, n. 7/1, a richiesta della parte interessata,

innanzi a me Stefano Manzan, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di

Treviso con sede in Crespano del Grappa, si costituisce il Signor:

Stevanin Marco, nato a Treviso (TV) il 10 aprile 1972, domiciliato per la carica

presso la società di cui in appresso, cittadino italiano,

in qualità di Amministratore Unico della

"T.E.R.R.A. S.R.L.", con sede in Oderzo (TV), Via Savonarola n. 11/2, capitale

sociale interamente versato di Euro 10.000 (diecimila), iscritta presso la Sezione

Ordinaria del Registro delle Imprese di Treviso al n. 03611750260 ed al Reperto-

rio Economico Amministrativo al n. 284630,

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi invita a far constare

da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea qui riunita per discutere e deli-


berare sul seguente

Ordine del giorno

1) Aumento del capitale sociale da Euro 10.000 (diecimila) ad Euro 50.000 (cinquantamila):

- per Euro 35.000 (trentacinquemila), mediante imputazione a capitale delle riserve iscritte in bilancio alla voce "apporti soci in c/capitale,

- per Euro 5.000 (cinquemila), a pagamento;



Registrato a Montebelluna

il 3 aprile 2006

al N° 519 Pubblici

con € 541,00


di cui

Reg. € 336,00

Trascr. €

€

IL DIRETTORE



2) Trasferimento della sede della società in località Camino, Via Comunale n. 84, sempre in Comune di Oderzo;

3) Ampliamento dell'oggetto sociale;

4) Adozione di un nuovo Statuto sociale;

Aderendo a tale richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue: assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13) dello Statuto sociale, il comparente Signor Stevanin Marco, il quale constata:

= che, oltre a se medesimo, titolare della quota di nominali Euro 5.000 (cinquemila), è presente, per delega conservata negli atti della società, la "DIONEIA S.A.", con sede in Locarno (Confederazione Elvetica), società titolare della residua quota di nominali Euro 5.000 (cinquemila), socio del quale precisa di aver accertato la legittimazione all'intervento in Assemblea, e quindi, che sono presenti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale;

= che è presente l'Amministratore Unico in persona di se medesimo;

= che non esiste Collegio Sindacale, non versando la società nella situazione di cui all'art. 2477 C.C.;

= che il suddetto capitale sociale è stato prima d'ora interamente versato;

= che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

e dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Preliminarmente, gli intervenuti, su conforme richiesta del Presidente dell'Assemblea, ammettono a presenziare alla riunione il Signor Abordi Marco, nato a Tirano (SO) il 6 luglio 1976, per i motivi meglio in appresso specificati.

Quindi, il Presidente prende la parola, ricordando, in relazione al punto 1) degli

argomenti all'ordine del giorno, le ragioni che consigliano un aumento del capitale sociale ad almeno Euro 50.000 (cinquantamila), precisando, al riguardo, che tale operazione potrebbe essere effettuata, per almeno Euro 35.000 (trentacinquemila), senza ulteriori esborsi di denaro da parte dei soci, dato che la società possiede sufficienti riserve utilizzabili allo scopo, rinvenienti dai versamenti in conto capitale già effettuati dai soci, proporzionalmente alle partecipazioni possedute.



In particolare, il Presidente si sofferma sull'opportunità che entri a far parte della compagine sociale anche un terzo socio, nella persona del nominato Signor Abordi Marco, che, informalmente, si è già dichiarato favorevole, avendo tra l'altro già effettuato nelle casse sociali provvisori versamenti di somme da utilizzare allo scopo, a conferma del suo interesse all'operazione.

Infine, il Presidente rileva che, indipendentemente dall'assunzione di deliberazioni inerenti il capitale sociale che, peraltro, i soci hanno già informalmente approvato, è consigliabile, da un lato, il trasferimento della sede sociale in località Cammino, Via Comunale n. 84, sempre in Comune di Oderzo, ove ormai prevalentemente viene effettuata la gestione amministrativa della società, e, dall'altro lato, l'adozione di un nuovo Statuto sociale che risulti conforme alle nuove prescrizioni di legge, introdotte dalla riforma del diritto societario, cogliendo tutte le possibili opportunità offerte da tale riforma, e contenga alcune precisazioni ed integrazioni, in particolare relativamente all'oggetto sociale - che il Presidente medesimo consiglia, altresì, di ampliare, inserendovi attività che la società si propone di effettuare e delle quali sono in corso valutazioni di opportunità e fattibilità, nel settore della tutela e bonifica ambientale - Statuto che, nel testo - comprendente anche le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento di tutte le modificazioni da lui stesso proposte e già prima d'ora consegnato ai soci -

composto di n. 34 (trentaquattro) articoli, steso su 4 (quattro) fogli per 15 (quindici) facciate, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensandomi il comparente medesimo dal dargliene lettura.

Lo stesso Presidente, in qualità di Amministratore Unico, conferma che il capitale sociale risulta interamente versato, che la società non presenta perdite di alcun tipo e che le riserve disponibili utilizzabili per il progettato aumento gratuito di capitale, iscritte nel bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 (trentuno) dicembre 2004 (duemilaquattro) e risultanti, altresì, dalla situazione patrimoniale riferita al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque), sono effettivamente esistenti alla data odierna, per cui nulla osta all'aumento gratuito per complessivi Euro 35.000 (trentacinquemila), nonchè all'eventuale successivo aumento a pagamento per ulteriori Euro 5.000 (cinquemila).

L'Amministratore medesimo conferma, altresì, che risultano versati nelle casse sociali, in previsione dell'aumento di capitale a pagamento indicato all'ordine del giorno, Euro 7.500 (settemilacinquecento) - costituiti per Euro 5.000 (cinquemila) dal valore nominale dell'aumento e per Euro 2.500 (duemilacinquecento) dal sopraprezzo di cui in appresso - dall'intervenuto Signor Abordi Marco, per cui l'aumento di capitale a pagamento, qualora sottoscritto, risulterebbe interamente liberato all'atto della sottoscrizione medesima.

Infine, il Presidente conferma che risulta fissato in Euro 0,50 (cinquanta centesimi) per ogni Euro nominale di capitale sottoscritto il sopraprezzo in caso di sottoscrizione dell'aumento a pagamento e che, ai fini dell'eventuale recesso dei soci precisa che è stata determinata in Euro 1,50 (uno e cinquanta centesimi) per ogni Euro nominale di capitale la somma dovuta al socio che avesse eventualmente diritto di recesso, per non aver consentito alla decisione di aumento.

Il Presidente, quindi, mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea della "T.E.R.R.A. S.R.L.", con sede in Oderzo,

delibera

1) di aumentare il capitale sociale da Euro 10.000 (diecimila) ad Euro 50.000 (cinquantamila):

"a) per Euro 35.000 (trentacinquemila) e, quindi, da Euro 10.000 (diecimila) ad Euro 45.000 (quarantacinquemila), mediante imputazione a capitale delle riserve disponibili, iscritte nel bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 (trentuno) dicembre 2004 (duemilaquattro) - e risultanti, altresì, dalla situazione patrimoniale, redatta dall'Organo Amministrativo, riferita al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque) e che viene approvata - sotto la voce "apporti soci in c/capitale";

b) per Euro 5.000 (cinquemila) e, quindi, da Euro 45.000 (quarantacinquemila) ad Euro 50.000 (cinquantamila), a pagamento, mediante conferimento in denaro della somma di Euro 7.500 (settemilacinquecento), di cui Euro 2.500 (duemilacinquecento) per sopraprezzo - con termini per la sottoscrizione da parte dei soci, in proporzione alle quote possedute, di 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della presente deliberazione, e di ulteriori 7 (sette) per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci medesimi che abbiano esercitato la prelazione, per la parte eventualmente non sottoscritta e, quindi, da offrire a terzi, per l'inoptato - ",

testo che il Presidente dà atto essere approvato all'unanimità; il Presidente medesimo dichiara e riconosce, altresì, che il suddetto aumento - offerto in prelazione ai soci e, per l'inoptato, a terzi viene seduta stante sottoscritto dal Signor Abordi Marco, avendo rinunciato contestualmente i soci all'esercizio dei diritti di prela-



zione e d'opzione loro spettanti a' sensi di Statuto, dando ulteriormente atto che la complessiva somma di Euro 7.500 (settemilacinquecento) risulta versata dal nominato Signor Abordi Marco nelle casse sociali;

quindi, il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente ulteriore testo di deliberazione:

"L'Assemblea della "T.E.R.R.A. S.R.L.", con sede in Oderzo,

d e l i b e r a

2) di dare atto che la sede della società, pur rimanendo nell'ambito territoriale del Comune di Oderzo, viene trasferita in località Camino, Via Comunale n. 84, dandosene atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 111-ter delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile;

3) di ampliare l'oggetto sociale con inserimento nello stesso delle seguenti attività: "la progettazione e gli studi di fattibilità e di valutazione in campo ambientale e territoriale, l'informazione sotto ogni forma, nel campo medesimo, la bonifica di siti inquinati, la fornitura di servizi, in genere, nel settore delle risorse energetiche, anche quale società di servizi energetici ("Energy Service Company)", l'assunzione di rappresentanze, agenzie, mandati e depositi in relazione ai beni, prodotti, servizi e settori di operatività;

4) di adottare un nuovo Statuto nel testo che, comprendente anche le modificazioni conseguenti alle deliberazioni di cui ai superiori punti 1), 2) e 3), è allegato sub "A" al verbale di questa deliberazione;

5) di dare atto che, a seguito di quanto sopra, il capitale sociale di Euro 50.000 (cinquantamila) risulta ripartito come segue:

- Stevanin Marco Euro 22.500 (ventiduemilacinquecento),

- DIONE S.A., con

sede in Locarno Euro 22.500 (ventiduemilacinquecento),

- Abordi Marco Euro 5.000 (cinquemila);

6) di dare atto che le spese inerenti e conseguenti al verbale, staranno a carico della Società.",

testo ulteriore che il Presidente dà atto essere parimenti approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore dieci (ore 10).

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, che, scritto in parte da persone

di mia fiducia ed in parte da me su due fogli per sette facciate, ho letto, al compa-

rente, che lo approva e lo firma a' sensi di legge, con me Notaio.

F.to Marco Stevanin

F.to Stefano Manzan (L.S.).

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 613 DI RACC.

STATUTO

DENOMINAZIONE. SEDE. OGGETTO. DURATA

Art. 1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "T.E.R.R.A. S.R.L."

Art. 2 - La Società ha sede in Comune di Oderzo.

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, spetta ai Soci, mentre l'istituzione di filiali, succursali, agenzie, unità locali comunque denominate, sia in Italia che all'estero, è decisa dall'Organo Amministrativo.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei soci.

Art. 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata.



OGGETTO

Art. 4 - La Società, che potrà svolgere la propria attività in Italia ed all'estero, ha per oggetto, con espressa esclusione delle attività riservate a soggetti muniti di abilitazione professionale:

- la progettazione, la pianificazione, il controllo, la ricerca scientifica, l'informazione, la partecipazione, la formazione, l'elaborazione grafica e strutturale nell'ambito forestale, rurale, ambientale, urbano e del territorio in senso lato, anche mediante l'applicazione e lo sviluppo di sistemi informatici e la realizzazione di progetti urbanistici, architettonici, territoriali ed ambientali;
- la fornitura di servizi in materia di sicurezza sul lavoro e di gestione dei cantieri;
- la fornitura di servizi in genere nel campo dell'energia anche operando quale società di servizi energetici ("Energy Service Company");
- la bonifica di siti inquinati;
- l'attività di commercio, all'ingrosso ed al minuto, di laboratori elettronici e sistemi informatici e di ogni altro genere merceologico affine o complementare alle attività suindicate;
- l'assunzione di rappresentanze, agenzie, mandati e depositi in relazione ai beni, prodotti, servizi e settori suindicati.

Art. 5 - La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge, può effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamen-

to sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società.

CAPITALE E QUOTE

Art. 6 - Il capitale sociale è di Euro 50.000 (cinquantamila).

Art. 7 - A titolo di finanziamento, nei limiti e con i criteri di cui alle disposizioni legislative in materia, la Società, con decisione assunta dai soci, può:

a) acquisire fondi, con o senza obbligo di rimborso, presso i soci; salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi;

b) emettere titoli di debito.

Art. 8 - Le partecipazioni dei soci sono divisibili e possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento.

Art. 9 - Le quote possono essere trasferite per atto tra vivi o, salvo il disposto dell'art. 31, a causa di morte; se il trasferimento avviene per causa di morte, in caso di mancata divisione della quota tra gli eredi i diritti ad essa relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota deve darne notizia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, precisando la persona del cessionario, il prezzo convenuto o il valore attribuito, nonché tutte le altre condizioni del trasferimento, ivi comprese, in particolare, le modalità di pagamento.

Qualora il trasferimento preveda un corrispettivo in denaro ovvero in altri beni fungibili, gli altri soci hanno diritto di prelazione in proporzione alla quota già loro spettante; i soci che intendono esercitare tale loro diritto devono darne notizia al socio proponente, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta.



Qualora il corrispettivo in denaro od altri beni fungibili sia ritenuto eccessivo anche da uno solo dei soci che, nei termini e secondo le modalità suindicate, abbia esercitato il diritto di prelazione spettantegli, esso verrà rideterminato dalle parti di comune accordo, o, in mancanza, da un arbitratore - nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società - il quale dovrà tener conto dei criteri di cui al successivo art. 31 e determinare, altresì, in caso di trasferimento di partecipazioni che consentano al cessionario di raggiungere il controllo della società, una somma quale "premio di maggioranza".

Nell'ipotesi in cui il corrispettivo venga rideterminato dall'arbitratore, ai sensi del comma che precede, il trasferimento della partecipazione a favore dei prelazionari avverrà:

- a) per il corrispettivo offerto dal terzo, se quello determinato dall'arbitratore risulti almeno pari al 90% (novanta per cento), del corrispettivo offerto dal terzo,
- b) per il corrispettivo determinato dall'arbitratore, in ogni altro caso, salva, in tale ipotesi, la facoltà per il socio cedente di ritirare, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della determinazione dell'arbitratore, ai soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione, la sua proposta di cessione.

Le spese dell'arbitraggio di cui ai commi precedenti staranno a carico:

- dei soci che abbiano ritenuto eccessivo il corrispettivo, nell'ipotesi di cui alla superiore lettera a), di questi ultimi, per una metà, e del socio cedente per l'altra metà, nell'ipotesi di trasferimento effettuato, ai sensi della superiore lettera b), per il corrispettivo determinato dall'arbitratore,
- del socio cedente, nell'ipotesi di sua revoca della proposta di cessione.

Qualora il trasferimento non preveda alcun corrispettivo o preveda un corrispetti-

vo diverso dal denaro, il socio proponente deve precisare anche il regime patrimoniale della famiglia dell'acquirente agli altri soci che, a maggioranza, si esprimono sul gradimento; in mancanza di gradimento, il socio proponente può:

- ritirare la proposta,

- cedere la propria quota ai soci che - sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al socio proponente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta - si fossero dichiarati disposti all'acquisto per un prezzo pari al valore attribuito alla quota, ovvero

- recedere dalla società.

Art. 10 - L'aumento di capitale può essere deciso, oltre che dall'Assemblea dei soci, anche dall'Organo Amministrativo, che non può peraltro addivenirvi più di una volta in un biennio e per importi superiori al 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

L'aumento del capitale sociale può essere attuato mediante conferimento di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ovvero mediante imputazione a capitale di riserve o di altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili.

Se l'aumento del capitale sociale deve essere attuato mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo, in proporzione alle partecipazioni possedute.

La parte dell'aumento non sottoscritta è offerta anzitutto in prelazione ai soci sottoscrittori e quindi, ove da questi non sottoscritta, può essere offerta a terzi con il consenso dell'Assemblea; peraltro, la deliberazione di aumento del capitale sociale può prevedere l'offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno consentito alla decisione.



DECISIONI DEI SOCI

Art. 11 - Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante:

- a) deliberazione assembleare,
- b) consenso scritto avanzato da tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale,
- c) adesione alla proposta di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale fatta propria complessivamente da tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Debbono in ogni caso essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni relative ad operazioni che comportano modificazioni dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, all'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 2482 bis del Codice Civile ed in genere a modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 12 - La convocazione dell'assemblea è effettuata dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea si riunisce presso la sede della Società o in altro luogo, purchè in Italia; essa può svolgersi anche in luoghi diversi, mediante audiovideoconferenza o audioconferenza, alle seguenti condizioni, del rispetto delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi collegati, nei quali gli aventi diritto possano confluire,
- il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, ai quali spettano la formazione e

la sottoscrizione del verbale, devono essere presenti nello stesso luogo, che rappresenta il luogo di svolgimento dell'Assemblea,

- deve essere possibile per il Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento dei lavori ed accertare il risultato delle votazioni,
- deve essere possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, partecipare simultaneamente alle votazioni e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

E' tuttavia validamente costituita l'assemblea anche non convocata con le formalità di cui al superiore art. 12), qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti al completo od informati della riunione l'Organo Amministrativo e, se nominato, l'Organo di Controllo; le deliberazioni dell'assemblea così costituita si intendono adottate se nessuno si sia opposto alla trattazione dell'argomento.

Art. 14 - Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea non più di un altro socio; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2372 C.C..

Art. 15 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, dal Vice-Presidente, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Pre-

sidente.

Salvi i casi per i quali la legge dispone che il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie, se del caso, due Scrutatori tra i soci.

Art. 16 - L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 17 - Nel caso in cui per le decisioni dei soci sia prevista l'adesione, questa deve essere manifestata per iscritto in calce al documento contenente la proposta e fatta pervenire alla sede della Società, entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della proposta stessa, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la prova.

Qualora prima della conclusione del procedimento muti la compagine sociale, il nuovo socio può partecipare alla decisione allegando estratto autenticato del libro soci od attestazione dell'organo amministrativo da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro; le decisioni assumono la data dell'ultima adesione pervenuta nel termine prescritto.

In ogni caso deve essere assicurato il diritto di ciascun socio di essere informato e di partecipare alla decisione.

Art. 18 - Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non partecipanti, dissenzienti od astenuti.

Art. 19 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto in conformità al disposto dell'art. 2375 C.C., mentre le decisioni adottate con le modalità di cui alle lettere b) e c) del superiore art. 11 devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro sociale.

AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Per l'amministrazione della Società i soci nominano un Amministratore

Unico od un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri, tra i quali un Presidente ed un Vice-Presidente.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica a tempo indeterminato, o per il tempo stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

In caso di nomina a tempo indeterminato, la revoca comporta il risarcimento del danno, salvo che ricorra una giusta causa o sia stato dato un preavviso di almeno due mesi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2385 e 2386 e quelle dell'art. 2390 C.C..

Art. 21 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvi i casi di competenza inderogabile dei soci.

Qualora i Soci abbiano eletto un Consiglio di Amministrazione, questo, salve le esclusioni di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, ovvero ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, determinando compenso e limiti della delega, nonchè nominare direttori, institori e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; in difetto di ciò e di diversa indicazione nell'atto della loro nomina, gli Amministratori possono compiere in via tra loro disgiunta tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che l'ultimo comma dell'art. 2475 C.C. riserva alla competenza esclusiva del Consiglio.

Agli Amministratori delegati ed al comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2381 C.C..

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, la

revoca degli amministratore delegati è decisa all'unanimità in deroga al disposto di cui al secondo comma del successivo art. 23; in caso di disaccordo, l'intero Consiglio di intende decaduto.

Art. 22 - Le decisioni del Consiglio sono assunte mediante deliberazione collegiale, ovvero, semprechè nessuno degli Amministratori si opponga, mediante consenso espresso per iscritto dalla maggioranza degli Amministratori o mediante adesione ad una proposta avanzata per iscritto da uno o più Amministratori.

Art. 23 - Le decisioni del Consiglio oggetto di deliberazione sono assunte con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede, salvo il caso in cui il Consiglio sia composto da due membri.

Nel caso in cui, per le decisioni del Consiglio, sia prevista l'adesione, questa deve essere manifestata dalla maggioranza degli Amministratori per iscritto in calce al documento contenente la proposta fatta pervenire alla sede della Società entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della proposta stessa con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la prova.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che ne sia richiesto da uno dei suoi membri; la riunione può svolgersi anche in luoghi diversi, mediante audiovideoconferenza o audioconferenza, alle seguenti condizioni, del rispetto delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi collegati, nei quali gli aventi diritto possano confluire,

- il Presidente ed il Segretario della riunione, ai quali spettano la formazione e la sottoscrizione del verbale, devono essere presenti nello stesso luogo, che rappre-

senta il luogo di svolgimento della riunione,

- deve essere possibile per il Presidente verificare la regolarità della costituzione,

accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, regolare lo

svolgimento dei lavori ed accertare il risultato delle votazioni,

- deve essere possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, parte-

cipare simultaneamente alle votazioni e visionare, ricevere o trasmettere docu-

menti.

Delle decisioni che non sono assunte mediante deliberazione è inviata comunica-

zione a tutti i Consiglieri, nonché a tutti i Sindaci ed al Revisore, se nominati; le

stesse devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro sociale.

Art. 24 - All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per

ragione dell'ufficio e un compenso per l'opera prestata, nella misura - fissa o

proporzionale agli utili netti di esercizio - stabilita annualmente dai soci.

Con decisione dei soci può essere altresì determinata un'indennità di fine rappor-

to e stabilito un accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

RAPPRESENTANZA

Art. 25 - La rappresentanza generale della Società e la firma sociale spettano

all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione - e, in

caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, al Vice-Presidente.

La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano, altresì, nei limiti dei

poteri loro conferiti, ai singoli Amministratori.

Art. 26 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere

dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di

consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documen-

ti relativi all'amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti a' sensi di legge.

La nomina del Collegio Sindacale, in conformità alle prescrizioni di legge, è obbligatoria quando il capitale sociale venga aumentato sino ad un importo non inferiore a quello minimo stabilito per le Società per azioni, ovvero nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 2477 C.C..

Art. 28 - Anche al di fuori dei casi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i Soci possono provvedere alla nomina di un Collegio Sindacale e del suo Presidente o di un Revisore, in ogni caso con le competenze ed i poteri di cui agli artt. 2403, 2403 bis e 2409 ter del Codice Civile, ovvero di entrambi gli organi, in tal caso con le competenze ed i poteri rispettivamente previsti dalla legge.

Qualora la Società sia tenuta al bilancio consolidato, il controllo contabile sulla stessa è esercitato in ogni caso da un Revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

BILANCIO ED UTILI

Art. 29 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo deve presentare ai soci il bilancio di esercizio mediante deposito presso la sede sociale, entro il termine espressamente indicato all'art. 2478 bis C.C., salva la possibilità di utilizzare il maggior termine ivi richiamato, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge, la cui ricorrenza deve comunque essere segnalata nella relazione dell'Organo Amministrativo sulla gestione.

Art. 30 - Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non raggiunga un quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, salva di-

versa decisione dei soci.

L'erogazione degli utili è effettuata presso le casse designate dall'Organo Amministrativo entro il termine stabilito in sede di approvazione del bilancio.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili vanno a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 - Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio ha luogo per recesso o esclusione, nonché per la morte del socio, se gli eredi o gli altri soci non acconsentono alla continuazione.

Al socio recedente od escluso ed agli eredi del socio defunto spetta il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato. A tal fine, l'Organo Amministrativo procede alla revisione contabile degli elementi attivi e passivi, includendo tra gli elementi attivi anche i beni immateriali non rilevati in bilancio, ed alla valutazione, con criteri di prudenza e ragionevolezza, degli elementi attivi in termini di valori correnti di mercato, tenendo conto delle prospettive reddituali ed evidenziando le eventuali plusvalenze e minusvalenze latenti, nonché - qualora siano trascorsi almeno tre anni dall'inizio dell'attività sociale - anche l'avviamento.

Avverso la stima della partecipazione effettuata dall'Organo Amministrativo è ammesso in ogni caso ricorso al Tribunale per la nomina di un esperto.

Il rimborso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso, del provvedimento di esclusione o della morte.

Non appena ricevuta la comunicazione di recesso, l'Organo Amministrativo comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il valore della partecipazione del recedente allo stesso ed agli altri soci, con invito all'acquisto

rivolto a questi ultimi; la partecipazione può essere acquistata dagli altri soci o da alcuni soltanto di loro, in tal caso anche per quote diverse, ovvero da un terzo concordemente individuato dai soci medesimi; in mancanza, si applica l'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 2473 C.C. e, se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili, la partecipazione del socio receduto, una volta effettuato il rimborso, si accresce agli altri soci in proporzione alla quota da ciascuno di loro posseduta.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da parte dei soci intervenuti rispetto alle decisioni assunte in Assemblea, entro 3 (tre) giorni dalla chiusura dell'assemblea stessa e, da parte dei soci non intervenuti o dei soci non consenzienti rispetto alle decisioni adottate con le modalità di cui alle lettere b) e c) del superiore art. 11, non oltre 30 (trenta) giorni dall'iscrizione della decisione nel Registro delle Imprese.

L'esclusione del socio è decisa dall'Organo Amministrativo per la mancata esecuzione del conferimento e dall'assemblea in caso di:

- fallimento,
- interdizione, inabilitazione o condanna che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici,
- esercizio, per interposta persona, di attività concorrente con quella della società,
- inadempimento od impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi,
- scomparsa accertata ex art. 48 C.C.,
- assenza dichiarata ex art. 49 C.C.,
- mancato esercizio dei diritti sociali protratto per almeno 5 (cinque) anni;

L'esclusione è comunicata senza indugio dall'Organo Amministrativo al socio, al

domicilio risultante dal Libro dei Soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento; entro questo termine, il socio escluso può far opposizione davanti al Tribunale. Se la società è composta da due soci, l'esclusione è pronunciata dal Tribunale, su istanza dell'altro socio o dell'Organo Amministrativo.

In relazione alla specifica causa di esclusione, al socio può essere addebitata - a titolo di penale - una somma non superiore al 30% (trenta per cento), della sua partecipazione.

Art. 32 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, i Soci provvedono alla nomina di uno o più Liquidatori ed alle ulteriori deliberazioni previste dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMA DI RINVIO

Art. 33 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero nei loro confronti, purchè aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e salvo che relativamente ad esse la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, devono essere devolute ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati - entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda - dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società o, in caso di sua inerzia protratta per almeno 45 (quarantacinque) giorni, dal Presidente del Collegio Notarile del luogo in cui ha sede la Società.

Gli Arbitri così nominati designano tra loro il Presidente, presso il domicilio del quale è stabilita la sede del Collegio, ed emettono il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Salvo che la legge non disponga diversamente, gli Arbitri possono decidere se-

condo equità e con lodo non impugnabile, determinando altresì l'attribuzione o ripartizione delle spese tra i contendenti.

E', peraltro, in facoltà dei contendenti devolvere le suddette controversie:

a) ad un arbitro nominato secondo le modalità sopra riportate;

b) in conformità al regolamento di mediazione/arbitrato dell'associazione Curia Mercatorum Centro di Mediazione ed Arbitrato, con sede in Treviso, Piazza Borsa n. 3/b, da un arbitro o da un Collegio Arbitrale di tre membri nominato dalla Corte per la risoluzione delle controversie di "Curia Mercatorum".

Art. 34 - Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

F.to Marco Stevanin


F.to Stefano Manzan (L.S.).

Copia che il sottoscritto Stefano Manzan Notaio in Crespano del Grappa attesta conforme all'originale, firmato ai sensi di legge e conservato tra i suoi rogiti,

stesa su 531 fogli _____ e rilasciata in carta PSA

LEGGE AD USO DELLA PARTE.

Crespano del Grappa, il 10 (DIECI) MAGGIO 2006 (DUEMILASEI).



Stefano Manzan



N. PRA/13353/2006/CTVAUTO

TREVISO, 29/03/2006

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI TREVISO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
T.E.R.R.A. S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 03611750260
DEL REGISTRO IMPRESE DI TREVISO

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 284630

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

DT. ATTO: 23/03/2006

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S		ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
S2	RIQ 05	NUOVO INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE
S2	RIQ 08	VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
S2	RIQ 14	NUOVI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRES. ORGANI IN CARICA
S2	RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ 23	RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI
S2	RIQ 27	ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO
S2	RIQ 28	CAUSE DI RECESSO, LIMITAZ., ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZ.
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 28/03/2006 PERVENUTA IL: 28/03/2006 DATA PROTOCOLLO: 29/03/2006

ESATTI PER BOLLI	**65,00**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER BOL. QUIET.	**1,81**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER DIRITTI	**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO **156,81**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: 03938770264-HELIO PIEROTTI E STEFANO MANZ

FIRMA DELL'ADDETTO:
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 29/03/2006 08:01:41
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 29/03/2006 08:01:41



TVRIPRA



0000133532006